



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 66

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Lorenzoni, Ostanel, Baldin, Valdegamberi e Zanoni

**PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE COMUNITÀ DI ENERGIA
RINNOVABILE E DI AUTOCONSUMATORI DI ENERGIA
RINNOVABILE CHE AGISCONO COLLETTIVAMENTE SUL
TERRITORIO REGIONALE**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 3 giugno 2021.

PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE E DI AUTOCONSUMATORI DI ENERGIA RINNOVABILE CHE AGISCONO COLLETTIVAMENTE SUL TERRITORIO REGIONALE

Relazione:

Con il Green Deal europeo (COM(2019)640 final), la Commissione europea riformula su nuove basi l'impegno dell'Unione europea (UE) ad affrontare i problemi legati al clima e all'ambiente; nella Comunicazione COM(2020) 562 final del 17 settembre 2020 afferma che un percorso equilibrato, realistico e prudente verso la neutralità climatica entro il 2050 impone un obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 55% entro il 2030 a livello dell'UE, con uno sforzo superiore a quello richiesto dall'attuale target del 40%. Sempre nella Comunicazione del 17 settembre 2020 la Commissione europea precisa però che tale maggiore ambizione in termini di obiettivi climatici per il 2030 può e deve essere socialmente giusta ed equa.

In questo percorso, il maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili costituisce una parte importante e, all'interno del pacchetto di misure adottate dall'UE per ridurre le emissioni di gas a effetto serra (Clean energy for all Europeans package), rientra la Direttiva europea RED II (2018/2001/UE) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili che definisce i concetti di Comunità di energia rinnovabile (CER) e di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.

Nella definizione della Direttiva RED II, la CER è un soggetto giuridico: a) che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione; b) i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali; c) il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

Le CER sono collocate pertanto dal legislatore in un perimetro no profit, e orientate non solo all'interesse economico dei membri ma anche a un più ampio beneficio ambientale e sociali uscendo quindi dai confini della singola comunità energetica e estendendosi alla comunità locale.

Le CER infatti permettono un elevato grado di decentramento nella produzione di energia dando ai consumatori l'opportunità di produrre, usare e condividere l'energia e alle comunità locali di incoraggiare gli investimenti locali nelle energie rinnovabili con ricaduta importanti in termini occupazionali. Sono inoltre un importante strumento per combattere la povertà energetica.

Gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente sono un gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente per produrre energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e possono immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta e si trovano nello stesso edificio o condominio, senza che tali attività costituiscano l'attività commerciale o professionale principale.

L'iter di recepimento della direttiva nell'ordinamento italiano è a oggi in corso, ma già ben avviato e strutturato. In particolare, la legge 28 febbraio 2020, n. 8 di conversione del decreto legge 31 dicembre 2019, n. 162 (Milleproroghe), ha introdotto una disciplina transitoria delle Comunità di energia rinnovabile e dell'autoconsumo collettivo, finalizzata all'acquisizione di elementi utili al completo recepimento della direttiva. Hanno fatto seguito la delibera di ARERA 318/2020/R/EEL che definisce la regolazione delle partite economiche relative all'energia elettrica oggetto di autoconsumo collettivo o di condivisione nell'ambito di comunità di energia rinnovabile e la definizione delle regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa da parte del GSE. Infine, la legge 22 aprile 2021, n. 53 di delegazione europea 2019-2020 delega al Governo il recepimento della direttiva (UE) 2018/200.

Ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione la produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia è materia di competenza concorrente tra Stato e Regioni quindi, nel quadro delle disposizioni di principio delineate dallo Stato, la Regione adotta la presente legge regionale per promuovere e sostenere la creazione di Comunità di energia rinnovabile e gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.

L'articolo 1 rimanda, per la definizione di Comunità di energia rinnovabile e di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, alla direttiva (UE) 2001/2018.

L'articolo 2 disciplina il ruolo della Regione di promozione e sostegno alla costituzione delle CER e sostegno agli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, attraverso lo stanziamento di fondi, la promozione di protocolli con i soggetti coinvolti nel processo di creazioni delle CER e di sviluppo dei progetti di autoconsumo collettivo (distributori di energia elettrica, Soprintendenza) e la costituzione di un tavolo tecnico consultivo, disciplinato dall'articolo 3, a supporto delle costituende CER, di quelle costituite e degli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.

L'articolo 4 prevede la clausola valutativa, particolarmente rilevante considerando la fase sperimentale dello sviluppo delle Comunità di energia rinnovabile e degli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e la fase transitoria della normativa in vigore.

La norma finanziaria, articolo 5, quantifica l'investimento delle Regione partendo da una previsione di un costo minimo di 75.000 euro, in termini di impianti, per la costituzione di una Comunità di energia rinnovabile (CER) o di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (AUC) e di un contributo pari al 50-75% dei costi, supportando la costituzione di circa 10 CER/AUC nel 2021 e 20 nel 2022 e 2023.

PROMOZIONE E SVILUPPO DELLE COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE E DI AUTOCONSUMATORI DI ENERGIA RINNOVABILE CHE AGISCONO COLLETTIVAMENTE SUL TERRITORIO REGIONALE

Art. 1 - Comunità di energia rinnovabile e autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.

1. La presente disciplina si riferisce alle Comunità di energia rinnovabile costituite in attuazione della direttiva (UE) 2001/2018 e agli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente ai sensi della medesima direttiva.

Art. 2 - Competenze della Regione.

1. La Regione incentiva e sostiene la costituzione delle Comunità di energia rinnovabile (CER) e gli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente attraverso:

- a) lo stanziamento di fondi adeguati al raggiungimento delle finalità della presente legge;
- b) l'istituzione di un tavolo tecnico consultivo a disposizione dei soggetti che intendano costituire una Comunità di energia rinnovabile, dei soggetti che, dopo la costituzione, necessitano di assistenza nella gestione della stessa e degli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente;
- c) la promozione di protocolli di intesa e collaborazione con i distributori locali di energia elettrica finalizzati a facilitare la costituzione e il regolare funzionamento delle CER, in particolare semplificando l'ottenimento dei dati sui soggetti afferenti ad una medesima cabina di trasformazione, l'accesso ai dati di consumo quartorari, la definizione delle modalità e i tempi per la connessione degli impianti della Comunità di energia rinnovabile alla rete;
- d) un protocollo di intesa con la Soprintendenza per definire le condizioni necessarie all'ottenimento, in tempi brevi, dei pareri e delle autorizzazioni necessarie alla costituzione delle Comunità di energia rinnovabile o allo sviluppo di impianti per l'autoconsumo collettivo, con l'obiettivo di favorire il processo di decarbonizzazione e di mitigazione del cambiamento climatico;
- e) la previsione di appositi fondi a favore dei Comuni affinché costruiscano impianti da dare in detenzione a Comunità di energia rinnovabile, privilegiando le Comunità che garantiscono, secondo criteri stabiliti con apposita deliberazione di Giunta regionale, sostegno attivo a soggetti in situazioni di povertà energetica;
- f) la previsione di appositi fondi a favore degli ATER provinciali affinché promuovano progetti che coinvolgano autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (autoconsumo collettivo) negli immobili di proprietà dell'ATER.

2. La Giunta regionale, con provvedimento da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione Consiliare competente, fissa apposite linee guida per l'erogazione di contributi, compatibili con la aggiudicazione degli incentivi previsti dal decreto 16 settembre 2020, prevedendo, in ogni caso:

- a) che, al fine di facilitare la creazione delle Comunità di energia rinnovabile e promuovere l'autoconsumo collettivo, nelle procedure di assegnazione dei

contributi vengano richiesti solo gli adempimenti strettamente necessari alla trasparente, efficace ed efficiente assegnazione e gestione dei contributi regionali;

b) un termine perentorio per la costituzione e l'inizio del funzionamento delle Comunità di energia rinnovabile o l'avvio dei progetti di autoconsumo collettivo, assegnatari di contributi regionali; decorso il termine inutilmente conseguono decadenza dal diritto a ricevere il contributo predetto e obbligo di restituzione di quanto già ricevuto;

c) che gli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle Comunità di energia rinnovabile o in progetti di autoconsumo collettivo non siano discriminati nell'accesso ai regimi di sostegno regionale e siano valorizzati l'autoconsumo e i minori costi che l'autoconsumo comporta per il sistema elettrico;

d) l'acquisizione periodica dalle Comunità di energia rinnovabile e dagli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente dei dati sulla riduzione dei consumi energetici, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili.

3. È fatta salva l'applicazione degli oneri generali di sistema sull'energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali e su quella prodotta e condivisa utilizzando la rete di distribuzione esistente.

Art. 3 - Tavolo tecnico consultivo.

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), sentita la Commissione consiliare competente, istituisce un tavolo tecnico consultivo a disposizione dei soggetti che intendano costituire una Comunità di energia rinnovabile, dei soggetti che, dopo la costituzione, necessitino di assistenza nella gestione della stessa e degli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.

2. La Giunta, con il provvedimento di cui al comma 1, stabilisce la composizione del Tavolo garantendo la rappresentanza delle Comunità di energia rinnovabile istituite sul territorio regionale, degli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, degli operatori dell'energia rinnovabile, dei soggetti distributori dell'energia e di soggetti rappresentativi di categorie di portatori di interesse.

3. La Giunta, con il provvedimento di cui al comma 1, stabilisce altresì la disciplina del funzionamento del Tavolo prevedendo in ogni caso la facoltà di elaborazione di linee guida, indicazioni operative e ogni altro provvedimento ritenuto utile a favorire lo sviluppo delle Comunità di energia rinnovabile e dell'autoconsumo collettivo in conformità alle finalità della presente legge.

4. Il Tavolo può sempre chiedere la collaborazione di enti locali e territoriali nello svolgimento di cui al comma 3.

5. L'istituzione e il funzionamento del Tavolo tecnico non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, ai suoi componenti non spetta alcun compenso o gettone di presenza, né rimborso spese.

Art. 4 - Clausola valutativa.

1. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, presenta alla competente Commissione Consiliare permanente, una relazione che dia conto, in relazione alle Comunità di energia rinnovabile e agli

autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente presenti sul territorio regionale, almeno di quanto segue:

- a) il numero delle Comunità di energia rinnovabile presenti e degli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, con l'indicazione delle date di conclusione del procedimento di costituzione e di registrazione nel portale del GSE;
- b) l'ammontare di eventuali sostegni regionali ricevuti dalle Comunità di energia rinnovabile in fase di istituzione e/o durante il funzionamento e dagli autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, dato suddiviso per anno;
- c) la composizione e natura giuridica dei componenti di ognuna delle Comunità di energia rinnovabile;
- d) i dati sulla riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili, sulla quota di autoconsumo e sulla quota di utilizzo di energie rinnovabili conseguenti all'istituzione di ogni singola Comunità di energia rinnovabile e ai progetti di consumo collettivo;
- e) le attività svolte dal Tavolo tecnico di cui all'articolo 3;
- f) necessità di modifica della composizione del Tavolo tecnico di cui all'articolo 3.

2. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, rende pubblici e accessibili, in una sezione dedicata del proprio sito web, i dati e le informazioni di cui al comma precedente.

Art. 5 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 quantificati in euro 400.000,00 per l'esercizio 2021 e in euro 800.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022 e 2023, si provvede con le risorse allocate nella Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01 "Fonti energetiche", Titolo 2 "Spese in conto capitale" la cui dotazione è aumentata riducendo contestualmente di pari importo le risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 6 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Comunità di energia rinnovabile e autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente.	3
Art. 2 - Competenze della Regione.....	3
Art. 3 - Tavolo tecnico consultivo.	4
Art. 4 - Clausola valutativa.	4
Art. 5 - Norma finanziaria.....	5
Art. 6 - Entrata in vigore.....	5